



COMUNE DI CASTEL VISCARDO

PROVINCIA DI TERNI

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0763361010 fax. 0763 361621 cell. 3287904676 e mail

comandopm@comune.castelviscardo.tr.it

Ord. n. 17

li 27 ottobre '11

Oggetto: Obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che nella stagione invernale le abbondanti nevicate ed i frequenti abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali, determinano una situazione di precarietà e condizionano il regolare flusso del traffico veicolare;

CONSIDERATO che in tali situazioni i veicoli se non provvisti di pneumatici speciali e adatti alle condizioni della strada determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica, di sgombero neve e spargimento sale;

RITENUTO opportuno disporre, , pertanto, che in tali occasioni tutti i veicoli che circolano sulle strade comunali devono obbligatoriamente essere muniti **degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo;**

RICHIAMATI gli artt.: 5 comma 3, 6 comma 4 lettera e), 7 comma 3 e 37 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada, il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le direttive dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e) e dell'art. 7 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, per le finalità di cui in premessa, a partire dal 15 novembre e fino al 31 marzo che, tutti i veicoli circolanti lungo l'intera rete della viabilità comunale siano muniti degli speciali pneumatici invernali o catene da neve a bordo.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio.

INVITA

- 1- tutti i conducenti di veicoli a rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade comunali al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio, per la circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale;
- 2- a rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
- 3- Ad accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo sullo stato di transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità;
- 4- A non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve e per ogni altro utente della strada.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on Line del Comune, sul sito del Comune e resa nota mediante la messa in opera di specifica segnaletica stradale;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda tramite proprio personale alla installazione della prescritta segnaletica stradale, (fig. II.78 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada) al fine di indicare i punti precisi di inizio dell'obbligo di circolare con pneumatici invernali e catene a bordo;
- Che gli addetti ai servizi di Polizia Stradale siano incaricati alla vigilanza ed alla verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza;
- che la presente sia trasmessa:
 - 1) all'Ufficio Tecnico;
 - 2) alla Polizia Stradale;
 - 3) al Comando Stazione Carabinieri.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on Line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ten. Franco RICCI